



Prot. 5696

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER AFFITTO ABITAZIONI - ANNO 2022

(approvato con delibera Giunta Comunale n. 59 del 25/08/2022)

Cosa disciplina il bando

Il bando disciplina la concessione, da parte del Comune di Serravalle di Chienti, per l'anno 2022 dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione delle abitazioni (cosiddetti "canoni di affitto") previsti dall'art. 11 della Legge n. 431/1998, dalla D.G.R. n. 1288 del 03.08.2009 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che dal D.L. n. 47 del 28.3.2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 80 del 23.05.2014.

Chi può richiedere il contributo

Possono presentare domanda di contributo al Comune di Serravalle di Chienti tutti coloro che:

1. sono cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea può chiedere il contributo solo se munito di carta di soggiorno, o di permesso di soggiorno a condizione che nell'anno 2022 abbia svolto una regolare attività lavorativa; dovrà inoltre essere in possesso del certificato storico di residenza continuativa da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella regione Marche;
2. hanno la residenza anagrafica nel Comune di Serravalle di Chienti e nell'abitazione per il cui canone di locazione si chiede il contributo;
3. non hanno la titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze della propria famiglia anagrafica, così come definito dall'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località, ed appartengono ad un nucleo familiare in cui nessuna persona abbia tali diritti;
4. hanno un contratto di locazione (cioè, un contratto cosiddetto di "affitto") per l'abitazione principale, regolarmente registrato, che prevede un canone mensile, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 600,00 e si riferisce a un appartamento di civile abitazione (di proprietà privata o pubblica escluso l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata), iscritto al N.C.E.U., non classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
5. appartengono ad un nucleo familiare (cioè ad una famiglia) avente un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013:
 - a) non superiore a € 6.085,43, equivalente al valore annuo dell'assegno sociale INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone locativo annuale risulti non inferiore al 30%;
oppure
 - b) non superiore a € 12.170,86, equivalente al valore annuo di due assegni sociali INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone locativo annuale risulti non inferiore al 40%.Il valore del canone annuale è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, risultante dall'ultimo aggiornamento - rispetto alla data di indizione del presente bando - ai fini del pagamento dell'imposta di registro.
Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare composto da una sola persona.



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIEN TI

C.F. 81000480434

P.I. 00275040434

PROVINCIA DI MACERATA

Per gli studenti universitari la dichiarazione DSU e la certificazione ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

I requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando e al momento della erogazione del contributo, con le seguenti deroghe:

-con riferimento alla residenza anagrafica nell'alloggio per il cui affitto si chiede il contributo: se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda, trasferisce la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo spetterà solo previa verifica da parte del Comune del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni corrisposti riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISEE; in tal caso, il contributo massimo non potrà comunque superare quello che sarebbe spettato in base alla domanda presentata. Se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda, trasferisce la residenza in altro comune, il contributo spetterà per i soli mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda;

-con riferimento alla proprietà ecc. di una abitazione adeguata: se il richiedente o altro componente il nucleo familiare, successivamente alla presentazione della domanda, acquista una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare, il contributo spetterà, per i mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la richiesta, solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità, tenendo conto della somma dei canoni corrisposti rispetto all'ISEE;

-con riferimento alla titolarità del contratto di locazione: il contratto potrà essere stipulato anche successivamente alla data di pubblicazione del bando ma, comunque, entro la scadenza stabilita per la presentazione delle domande di contributo.

Ai fini del presente bando, si considera "nucleo familiare" quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Modalità di presentazione delle domande

Le persone interessate (in possesso dei requisiti elencati al 2° paragrafo) devono presentare la domanda di contributo al Comune di Serravalle di Chienti (all'attenzione dell'Ufficio Servizi Sociali) **entro le ore 13,00 del 30 ottobre 2022**. La domanda può essere presentata dal titolare del contratto di locazione (cosiddetto "affittuario") o da altra persona che ha la residenza anagrafica nello stesso appartamento.

La domanda deve essere necessariamente compilata su un apposito modello prestampato fornito dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Serravalle di Chienti.

Insieme alla domanda deve essere obbligatoriamente presentata la seguente documentazione:



- **per tutti:**

- 1) dichiarazione sostitutiva unica DSU e attestazione del valore ISEE calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, rilasciate dai C.A.A.F.;
- 2) copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- 3) copia della ricevuta del pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2021 ovvero copia della lettera con la quale il proprietario comunica di aver esercitato l'opzione per il regime di tassazione della "cedolare secca";

- **per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea:**

- 1) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità nonché, per i possessori di questo ultimo, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo svolgimento di una regolare attività lavorativa subordinata o autonoma nel corso dell'anno 2021;
- 2) certificato storico di residenza continuativa da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella regione Marche;

- **per chi dichiara in domanda l'esistenza di un a situazione di handicap o di invalidità:**

copia della relativa certificazione rilasciata dalla ASUR.

Come sarà quantificato e concesso il contributo

Il contributo massimo che il Comune potrà concedere sarà tale da ridurre l'incidenza del canone locativo annuale sul valore ISEE del nucleo familiare:

- fino al 30% per le famiglie con un valore ISEE non superiore a € 6.085,43, entro il limite massimo di € 3.042,72 annui (1/2 assegno sociale INPS 2020);
- fino al 40% per le famiglie con un valore ISEE non superiore a € 12.170,86, entro il limite massimo di € 1.521,36 annui (1/4 assegno sociale INPS 2020).

Per i nuclei familiari con ultrasessantacinquenni o persone con handicap psicofisico permanente di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità superiore al 66%, per famiglie con un numero maggiore di cinque componenti o composte esclusivamente da un solo genitore e da uno o più figli minori, il contributo da assegnare verrà incrementato del 25% anche oltre il tetto fissato. I requisiti che danno diritto alla maggiorazione del contributo devono esistere alla data di pubblicazione del presente bando.

Il contributo non potrà essere superiore all'ammontare del canone annuale di locazione.

Il contributo massimo che il Comune potrà concedere verrà ridotto se la famiglia anagrafica del richiedente ha percepito o richiesto altri contributi per il pagamento del canone di locazione (compresi quelli per l'autonoma sistemazione previsti dalla normativa sul sisma) per lo stesso periodo cui si riferisce la domanda. La riduzione sarà pari alla somma già percepita o richiesta ad altro titolo.

Restano, comunque, salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti per legge.

Il Comune provvederà a formare una graduatoria delle istanze tenendo conto dell'ordine crescente del valore ISEE e, se i fondi disponibili saranno insufficienti a soddisfare tutte le richieste, il Comune accoglierà comunque tutte le richieste ammissibili, riducendo proporzionalmente il contributo spettante.

Il Comune pagherà i contributi concessi solo dopo che la Regione avrà versato le somme necessarie. In caso di decesso del richiedente, il contributo sarà assegnato alla persona che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione il contributo sarà assegnato agli eredi. In tal caso, gli stessi dovranno presentare apposita domanda al Comune allegando la documentazione attestante il loro stato di eredi.



Obblighi a carico dei richiedenti

I richiedenti dovranno presentare al Comune (Ufficio Servizi Sociali), pena la decadenza dal contributo, le ricevute di pagamento del canone di locazione, o documenti equipollenti, per dimostrare l'effettivo pagamento del canone.

Dalla documentazione deve risultare chiaramente l'importo dell'affitto distinto dagli eventuali oneri accessori.

Le ricevute dovranno essere presentate entro il termine che sarà assegnato dal Comune.

Se al momento della liquidazione del contributo risulteranno non presentate le ricevute relative a qualche mensilità (anche se pagata), il contributo sarà ridotto non tenendo conto di tali mensilità senza che al Comune possa essere imputata alcuna responsabilità.

Verifiche e controlli

Il Comune verificherà, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di contributo (con particolare riguardo ai casi di certificazione ISEE in cui i redditi dichiarati risultino pari a zero); i controlli sulle posizioni reddituali e patrimoniali verranno effettuati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Macerata, conformemente al protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 giugno 2006.

Il Comune potrà richiedere a chi ha presentato la domanda di consegnare in copia la documentazione necessaria per fare i controlli. Se tale documentazione non sarà presentata, il Comune non pagherà il contributo.

Se, a seguito delle verifiche, risulterà che la domanda contiene dichiarazioni false, il Comune ovvero il Comando Provinciale della Guardia di Finanza segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria per le conseguenti sanzioni penali e, nell'ipotesi che il valore ISEE accertato risulti superiore a quello dichiarato, provvederà a ricalcolare o eventualmente revocare il contributo concesso.

Informativa per il trattamento di dati personali

Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue svariati trattamenti di dati personali. La titolarità di questi trattamenti è dell'Amministrazione. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell'art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è Grafiche E Gaspari Srl - P.E.C. privacy@pec.egaspari.net.

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l'accesso è riservato al solo personale appositamente designato del trattamento. La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell'art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Se il richiedente rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non può accogliere la domanda. I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all'identificazione dei cittadini, senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell'utilizzo del sito web istituzionale sono impliciti nell'uso dei



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIEN TI

C.F. 81000480434

P.I. 00275040434

PROVINCIA DI MACERATA

protocolli di comunicazione di Internet.

Responsabile del procedimento e ufficio cui rivolgersi

Responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio Servizi Sociali. Gli interessati possono ritirare il modello prestampato di domanda e chiedere chiarimenti e maggiori informazioni all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Serravalle di Chienti, C.so G. Leopardi n. 77, 62038 Serravalle (MC), tel. 0737/53121 int.1.

Serravalle di Chienti, 28/08/2022.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fiorella Falcioni